

COMUNE DI PANCHIA'
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di Marzo alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	ASSENTI	
	Giust.	Ingiust.
Defrancesco Bruno		
Giacomuzzi Cinzia		
Braitto Luca		
Previdi Danilo		
Zorzi Giuseppe		
Defrancesco Ornella		
Pochiesa Paolo Danilo		
Tomasi Stefano		
Zorzi Gabriele		
Trettel Lara		

Assiste il Segretario Comunale Signor

dott. Dino Defrancesco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bruno Defrancesco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Vista la propria precedente deliberazione n. 3 dd. 23.03.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2015 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA
Abitazione principale	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 405.22, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a 1.000,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015 nel quale con riferimento alla manovra di fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali *“concordano inoltre sulla necessità di confermare anche per il 2015 l'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e convengono conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall'IMIS relativamente all'articolazione delle aliquote.”*

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 500.000,00..

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

Art. 4 comma 2 : “Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge;

Art. 5 “Assimilazioni ad abitazione principale”

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
 - b) L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) della legge provinciale n. 14 del 2014, il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata, comunque non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'aliquota agevolata è applicabile ad un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 5 del Regolamento. I.M.I.S. L'aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale	0,35%	Fino a concorrenza dell'imposta dovuta		-0-
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzata come abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e dimora abituale	0.35%	0	0	9.500,00
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,940%	0	0	290.000,00
Fabbricati ad uso non abitativo	0,790%	0	0	90.000,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%	0	1.000,00	500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,940%	0	0	119.500,00

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

con 8 voti favorevoli e 2 voti contrari (Zorgi Giuseppe e Zorzi Gabriele) espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2015:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale	0,35%	Fino a concorrenza dell'imposta dovuta		-0-
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzata come abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e dimora abituale	0,35%	0	0	9.500,00
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,940%	0	0	277.000,00
Fabbricati ad uso non abitativo	0,790%	0	0	93.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%	0	1.000,00	500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,940%	0	0	119.500,00

2. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.